



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

**DISEGNO DI LEGGE 4 agosto 2022, n. 159**

**Iscrizione delle persone senza dimora al sistema sanitario provinciale: integrazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010**

D'iniziativa del **consigliere Paolo Zanella (Futura 2018)**

Presentato il **4 agosto 2022**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

## **DISEGNO DI LEGGE 4 agosto 2022, n. 159**

### **Iscrizione delle persone senza dimora al sistema sanitario provinciale: integrazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010**

#### **Art. 1**

*Inserimento dell'articolo 53 quater nella legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Dopo l'articolo 53 ter della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

#### **"Art. 53 quater**

*Iscrizione delle persone senza dimora al servizio sanitario provinciale*

1. La Provincia riconosce ai cittadini italiani senza dimora e senza residenza e ai cittadini stranieri senza dimora e senza residenza nel nostro Paese, muniti di regolare titolo di soggiorno, privi di assistenza sanitaria, il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di effettuare la scelta del medico di medicina generale, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari avviene a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo modalità e procedure definite con deliberazione della Giunta provinciale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo.

3. Con cadenza triennale la Giunta presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che fornisce informazioni sull'attuazione di quest'articolo relativamente a:

- a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al servizio sanitario provinciale;
- b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza dimora;
- c) eventuali criticità emerse dall'applicazione di questo articolo."

#### **Art. 2**

#### ***Disposizioni finanziarie***

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, previsti nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).